



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000150
DATA: 20/07/2021 19:28
OGGETTO: ACCORDO DI FORNITURA TRA L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA E CASA DI CURA SAN PIER DAMIANO HOSPITAL. ATTIVITÀ CHIRURGICA -GESTIONE EMERGENZA COVID-19, IN APPLICAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO RER-AIOP SOTTOSCRITTO IN DATA 20/03/2020.

VISTO DI:

- Tiziana Drei

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Rossi Andrea in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Neri Andrea - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Donattini Maria Teresa - Direttore Amministrativo

Su proposta di Cristina Liverani - ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TRASVERSALI DAT/DIREZIONE GENERALE che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [08-03-04]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale
- GOVERNO CLINICO
- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE TRASVERSALI DAT/DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
- PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DIREZIONALE

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
------	-------------------------	------



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.




File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000150_2021_delibera_firmata.pdf	Donattini Maria Teresa; Liverani Cristina; Neri Andrea; Rossi Andrea	447460698D0BAA8CEC813C11558B18671 81262DEB8286EF49C3C8D2DAA438FFC
DELI0000150_2021_Allegato1.pdf:		A3DCC567FDE29933AF9D017C98200ED9 4D0BFB168F6D5FF2C7A65A3E36111EC9
DELI0000150_2021_Allegato2.pdf:		33E2A6CF079EE92634D290C45CBF609E D6686F8BE8E6057D7F3A863306F35EDF
DELI0000150_2021_Allegato3.pdf:		C012008D946A19A4C0711BFF488393829 FFED001479238411EE3E9D937AD6C9F
DELI0000150_2021_Allegato4.pdf:		F46172695A3EC8BC9FB2A14B26A45B337 D893B0480A7CCBE0048140C207748EE



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: ACCORDO DI FORNITURA TRA L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA E CASA DI CURA SAN PIER DAMIANO HOSPITAL. ATTIVITÀ CHIRURGICA -GESTIONE EMERGENZA COVID-19, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RER-AIOP SOTTOSCRITTO IN DATA 20/03/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato l'art 3 del D.L. 18/2020 avente ad oggetto il "Potenziamento delle reti di assistenza territoriale", ed in particolare:

- Il comma 1, in base al quale le regioni possono stipulare contratti ai sensi dell'Art.8-quinquies del Dlg n.502/92 e s.m.i. per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art.45, co.1-ter del DL n.124 del 16 ottobre 2019 convertito con modificazione dalla Legge n.157 /2019 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale di un piano volto ad incrementare la dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive;
- Il comma 3 che prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza all'emergenza COVID-19, le strutture private su richiesta della Regione mettano a disposizione il personale sanitario in servizi nonché locali e attrezzature presenti nelle suddette strutture;
- Il comma 4, che prevede la cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi del co.1 e delle misure di cui al c.3, al termine dello stato di emergenza sanitaria;

-Considerato che è stato previsto un piano per il potenziamento della rete ospedaliera che vede la partecipazione degli Ospedali privati accreditati e non accreditati, ma autorizzati, in relazione alla pandemia e che, con circolare RER nr. 1/2020 di cui alla nota prot. nr.231980 del 18/03/2020, sono stati definiti i criteri generali per la gestione dei posti letto disponibili nella rete ospedaliera in relazione all'evolversi dell'emergenza sanitaria;

-Visto l'Accordo Quadro sottoscritto in data 20/03/2020 tra Regione Emilia- Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP),per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati accreditati nella rete Ospedaliera regionale della "Gestione Emergenza Covid-19", recepito con DGR n. 344/2020;

-Richiamata la nota in atti al prot nr. 10778 del 02/04/2021 con la quale l'Azienda USL di Imola ha richiesto la collaborazione di Maria Cecilia Hospital spa – Presidio di "San Pier Damiano Hospital" (di seguito SPDH) per lo svolgimento di attività chirurgica per pazienti no Covid-19";


-Considerato che SPDH con nota in atti al prot. nr. 11038 del 07/04/2021 ha espresso la propria disponibilità alla collaborazione sopracitata;



- Valutato che il SPDH è parte dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata e presenta una adeguata organizzazione per quanto attiene le specialità chirurgiche, oltre che un patrimonio professionale e tecnologico elevato, tale da garantire i criteri richiesti dalla DGR n. 344/2020;
- Preso atto che l'oggetto dell'accordo, che si allega al presente provvedimento quale sua parte integrante (di seguito, Accordo), attiene allo svolgimento di attività chirurgica per patologia a bassa e media complessità per pazienti no COVID-19 presenti nelle Liste di Attesa (LAT) dell'Azienda USL di Imola;
- Dato atto che il SPDH dovrà mantenere per tutta la validità della convenzione i requisiti soggettivi descritti all'art. 2 del testo dell'Accordo;
- Considerato che l'attività chirurgica effettuata presso il SPDH dal personale dell'Azienda USL di Imola si deve intendere eseguita nell'orario di lavoro istituzionale dei professionisti coinvolti;
- Dato atto inoltre che il SPDH provvederà ad addebitare mensilmente a questa Azienda l'attività sanitaria effettuata: al riguardo si specifica che l'Azienda USL di Imola riconoscerà alla struttura una remunerazione pari all' 85% della tariffa per ogni DRG prodotto e condiviso tra le parti, in ragione del fatto che il personale medico chirurgico sarà messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria. La suddetta remunerazione deve essere considerata ai fini dell'anticipazione mensile al SPDH che, ai sensi dell'art 32 del D.L. 23/2020 sarà commisurata ad una somma pari all'80% della differenza tra l'attività effettivamente svolta mese per mese e il fatturato medio mensile 2019 per le prestazioni di ricovero ospedaliero rese per pazienti residenti nell' Azienda USL di Imola, come dettagliata dall'art 6 dell'Accordo;
- Preso atto che la convenzione oggetto del presente provvedimento ha validità dal 12/04/2021, per un periodo di tre mesi prorogabili fino al termine dello stato di emergenza nazionale (DL 18/2020, art.3 comma 4).

Delibera

- 1)di approvare l'Accordo tra questa Azienda e Maria Cecilia Hospital spa – Presidio di “San Pier Damiano Hospital”, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (ALL.1);
- 2) di dare atto che l'oggetto del presente Accordo attiene allo svolgimento di attività chirurgica per patologia a bassa e media complessità per pazienti no covid-19 presenti nelle Liste di Attesa (LAT) dell' Azienda USL di Imola ed ha validità dal 12/04/2021, per un periodo di tre mesi prorogabili fino al termine dello stato di emergenza nazionale (DL 18/2020, art.3 comma 4) ;
- 3)di dare altresì atto che l'elenco del personale sanitario ospedaliero di questa Azienda impegnato nell' attività sarà trasmesso mediante posta elettronica alla struttura, al fine delle necessarie abilitazioni alle procedure informatiche relative agli adempimenti conseguenti necessari allo svolgimento delle prestazioni, analogamente il SPDH farà il SPDH con i propri dipendenti. L'attività effettuata presso SPDH dal personale dipendente della AUSL di Imola è effettuata in orario di lavoro istituzionale;



4) di dare atto che per quanto concerne gli aspetti economici, l'Azienda USL di Imola riconoscerà alla struttura una remunerazione pari all' 85% della tariffa per ogni DRG prodotto e condiviso tra le parti, in ragione del fatto che il personale medico chirurgico sarà messo a disposizione dall'Azienda Sanitaria. La suddetta remunerazione deve essere considerata ai fini dell'anticipazione mensile al SPDH che, ai sensi dell'art 32 del D.L. 23/2020 sarà commisurata ad una somma pari all'80% della differenza tra l'attività effettivamente svolta mese per mese e il fatturato medio mensile 2019 per le prestazioni di ricovero ospedaliero rese per pazienti residenti nell'Azienda USL di Imola, come dettagliato dall'art 6 dell'Accordo parte integrante del presente provvedimento;

5) di dare atto che l'importo di spesa presunto è pari alla somma di € 272.000,00 imputati come a seguito indicato:

- € 260.000,00

Conto: 1057300203 - Degenza da Ospedali privati della Regione per residenti - non alta specialità EXTRA-AUS

- 12,00 relativi al bollo

Conto: 1450100106 - Altre tasse e imposte non sul reddito

6) di dare altresì atto che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si fa rinvio all' Accordo Quadro sottoscritto tra RER e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP), oltre che al documento tecnico, applicativo dell'accordo, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell' Emergenza Covid 19 di cui alla D.G.R. 344/2020;

7) di dare atto che il presente accordo viene sottoscritto digitalmente e che l'imposta di bollo viene assolta dall'Azienda USL di Imola;

8) di dare atto che le informazioni concernenti il presente provvedimento ai sensi dell'art 23 del dlgs 33 /2013 vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

9) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4 della L.R. 16 /07/2018 nr. 9

ACCORDO DI FORNITURA TRA L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA E CASA DI CURA SAN PIER DAMIANO HOSPITAL. ATTIVITÀ CHIRURGICA - GESTIONE EMERGENZA COVID-19, IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO RER-AIOP SOTTOSCRITTO IN DATA 20/03/2020.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, di seguito denominata **AUSL IMOLA**, (CF 9000900374 - Partita IVA 00705271203) con sede legale in Imola, Viale Amendola n.2, CAP 40026 nella persona del Direttore Generale Dr. Andrea Rossi

e

"MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A.", corrente in Cotignola, via Corriera n. 1, P. IVA - Num. Reg. Imprese di Ravenna 00178460390, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Lorenzo Venturini, Presidio di "San Pier Damiano Hospital", sito in Faenza, via Isonzo n. 10 (di seguito denominata anche "SPDH") in relazione al quale è stipulato il presente contratto

di seguito congiuntamente, le **Parti**

Dato atto:

- dell'art.3, co.1, del Decreto Legge 18/2020 avente ad oggetto "Potenziamento delle reti di assistenza territoriale" in base al quale le regioni possono stipulare contratti ai sensi dell'Art.8-quinquies del Dlg n.502/92 e s.m.i. per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'art.45, co.1-ter del DL n.124 del 16 ottobre 2019 convertito con modificazione dalla Legge n.157/2019 nel caso in cui la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale di un piano volto ad incrementare la dotazione di posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive;
- dell'art.3, co.3, del Decreto Legge 18/2020 in base al quale al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza all'emergenza COVID-19, le Strutture Private su richiesta della Regione mettono a disposizione il personale sanitario in servizi nonché locali e attrezzature presenti nelle suddette Strutture;
- dell'art.3, co.4, del Decreto Legge 18/2020 che prevede la cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi del co.1 e delle misure di cui al c.3, al termine dello stato di emergenza sanitaria;
- che è stato definito un piano per il potenziamento della rete ospedaliera che vede la partecipazione degli Ospedali privati accreditati e non accreditati (autorizzati) in relazione all'epidemia COVID-19, e in particolare con la Circolare RER n.1 (nota RER PG/2020/231980 del 18/03/2020) sono stati definiti i criteri generali per la gestione dei posti letto disponibili nella rete ospedaliera in relazione all'evoluzione dell'epidemia COVID-19. Nel piano è indicato che "Le strutture di ricovero private accreditate ed anche non accreditate, devono rientrare a pieno titolo nella rete di gestione dell'emergenza COVID ed essere messe prioritariamente a disposizione del fabbisogno regionale";
- dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 20/03/2020 tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – Sezione Emilia-Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della "Gestione dell'Emergenza COVID-19", recepito con d.g.r. 344/2020, e che tale Accordo recita "relativamente al tema di accreditamenti ed autorizzazioni per singole discipline si considera che, per le attività di tipologia A erogate con il concorso di chirurghi pubblici, è sufficiente che sia presente autorizzazione di una disciplina chirurgica anche se non specifica. Analogamente per attività di tipo medico in modalità A valgono accreditamenti ed autorizzazioni di area medica";
- che in data 02/04/2021 AUSL IMOLA ha inviato una nota (rif. prot. 10778/2021) a SPDH ad oggetto: "Collaborazione AUSL di Imola e SPDH per lo svolgimento di attività chirurgica per pazienti no COVID-19";
- che in data 07/04/2021 SPDH ha risposto (rif. prot. 11038/2021) confermando la propria disponibilità alla collaborazione proposta.

Dato atto che:

- SPDH è parte dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata;
- da anni con l'Associazione AIOP, che agisce per conto dei propri associati, sono attivi contratti di fornitura con AUSL IMOLA, realizzati in conformità alle indicazioni del contratto quadro regionale AIOP-RER;

Precisato che:

- nell'Accordo Quadro tra RER e AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della Gestione dell'Emergenza COVID, il settore privato si impegna, mettendo a disposizione la propria rete, a far fronte a qualunque esigenza di erogazione di prestazioni richieste dalla Regione garantendo la propria operatività e la profusione delle proprie energie al massimo grado di collaborazione.
- nel piano di potenziamento e nel sopraccitato accordo, sono previste per le strutture private tre tipologie di coinvolgimento: A. Strutture da utilizzare per il trasferimento della casistica operatoria e di quella internistica (no COVID) B. Strutture da dedicare a pazienti COVID (cd. COVID Hospital) C. Strutture da dedicare a pazienti COVID in ripresa dopo la fase acuta ma non dimissibili.

Valutato che:

- SPDH presenta un'adeguata organizzazione per quanto attiene le specialità chirurgiche, rappresentata prioritariamente da un patrimonio professionale e tecnologico elevato;
- nell'ambito del piano regionale di potenziamento della rete ospedaliera, SPDH può essere utilizzata per il trasferimento di attività chirurgica (tipologia A) svolta dall'Azienda Pubblica, pertanto, si prevede una remunerazione alla tariffa per DRG corrispondente, abbattuta della quota percentuale del 15% in ragione del fatto che la prestazione chirurgica è svolta dal personale dell'Azienda;
- la programmazione dell'attività chirurgica, ivi indicata, potrà subire delle variazioni in funzione di quanto specificato in premessa circa l'emergenza sanitaria in un'ottica di flessibilità nonché in base all'organizzazione e alle priorità stabilite dalla Direzione dell'AUSL IMOLA. Dato atto che per il periodo di durata dell'emergenza e fino a quando la Regione non dichiarerà terminata questa fase, sono sospese le norme relative all'incompatibilità del personale, sia quelle attinenti l'eventuale operatività del personale pubblico, previa comunicazione alla propria amministrazione, presso le strutture private, sia quelle relative alla possibilità del personale e dei collaboratori delle strutture private di operare presso le strutture pubbliche; resta fermo che nel concordare le modalità di remunerazione di tale fattispecie si avranno a riferimento i costi contrattuali pubblici.

Preso atto che:

- il Responsabile Servizio ICT, tecnologie e strutture sanitarie della Regione Emilia Romagna con nota PG/2020/296344 del 17/04/2020 ad oggetto: linee guida codifica reparti flusso ricoveri HSP13, SDO ha trasmesso le linee guida per la corretta gestione dei reparti COVID su HSP13 al fine di soddisfare l'invio delle Schede di Dimissione Ospedaliera da parte delle strutture private;
- la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Regione Emilia Romagna con nota PG/2020/307827 del 22/04/2020, ad oggetto: Accordo Quadro tra Regione Emilia-Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'emergenza COVID-19 – indicazioni tecniche applicative, ha anticipato alcuni documenti del documento tecnico applicativo dell'Accordo Quadro AIOP-RER;
- la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna con determina 9898 del 12/06/2020 ha recepito il documento tecnico - applicativo dell'accordo quadro tra Regione Emilia - Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'Emergenza - COVID 19 di cui alla d.g.r. 344/2020.

Ciò premesso si concorda quanto di seguito indicato

ART. 1 (OGGETTO)

La collaborazione tra AUSL IMOLA e SPDH oggetto del presente accordo attiene lo svolgimento di attività chirurgica per patologia a bassa e media complessità per pazienti no COVID-19 presenti nelle LAT di AUSL

IMOLA. I dettagli operativi del percorso di collaborazione sono descritti in specifico documento distinto (rif. "PERCORSO ATTIVAZIONE SALE OPERATORIE AUSL IMOLA DECENTRATE C/O SPDH").

ART. 2 (POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI)

SPDH possiede e deve mantenere per tutta la durata del contratto i seguenti requisiti soggettivi:

SPDH non si deve trovare, a causa di atti compiuti od omessi, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,3,4,5 lett. a), b), c), d), f), h), i), l), m) 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art.80 del d.lgs. 50/2016.

SPDH non deve commettere grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate nell'ambito dei servizi compresi nel SSR, ovvero di altro contratto locale. Nei confronti di SPDH non deve, altresì, esservi una comunicazione da parte della Prefettura di un'informativa antimafia da cui emerga la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011 o di un tentativo d'infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 84, comma 4 d.lgs. 159/2011 ed all'articolo 91, comma 6 d.lgs. 159/2011, che determinano l'incapacità di SPDH di essere parte contrattuale della pubblica amministrazione.

L'attestazione del possesso dei requisiti soggettivi sarà autocertificata da SPDH mediante dichiarazione sostitutiva (rif. ALLEGATO A "DICHIARAZIONE" e ALLEGATO B "AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA") ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

SPDH è tenuto a comunicare tempestivamente all'AUSL IMOLA ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Se SPDH dovesse perdere i requisiti soggettivi successivamente alla stipula del presente contratto e sino al termine della sua validità, il contratto si risolve.

ART. 3 (PERSONALE DI AUSL IMOLA E SPDH IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ)

L'elenco del personale sanitario ospedaliero di AUSL IMOLA impegnato nell'attività oggetto del presente accordo sarà trasmesso mediante posta elettronica a SPDH, al fine delle necessarie abilitazioni alle procedure informatiche per la registrazione dell'attività di cui al presente contratto e per gli adempimenti conseguenti.

Analogamente, SPDH trasmetterà l'elenco del proprio personale di sala (anestesisti e infermieri) mediante posta elettronica ad AUSL IMOLA, per l'inserimento dei nominativi all'interno degli applicativi aziendali.

Per AUSL IMOLA saranno coinvolti nel percorso anche medici in formazione specialistica (MFS) dell'Università di Bologna che stanno svolgendo il proprio tirocinio formativo presso AUSL IMOLA, nelle discipline interessate: nell'ambito del presente accordo, l'attività dei MFS continua ad essere svolta per conto di AUSL IMOLA seppure, in via necessitata e transitoria, in strutture esterne all'Azienda; rimangono pertanto fermi i principi sulla formazione specialistica fissati nell'accordo Unibo con AUSL Imola (autonomia, tutor, etc.).

ART. 4 (REGISTRAZIONE ATTIVITÀ DI RICOVERO/DOCUMENTAZIONE)

L'apertura/chiusura del ricovero e l'attività in sala operatoria verrà registrata sugli applicativi informatici AUSL IMOLA (Ormaweb per registro operatorio e SSCL; Iperico per lettera di dimissione e chiusura del ricovero), accessibili attraverso configurazione VPN da SPDH.

Le restanti parti della cartella clinica (anamnesi, EO, diario clinico, foglio terapia, consulenze) saranno gestite utilizzando gli applicativi informatici in uso presso SPDH in modalità cartacea; i vari moduli saranno stampati e siglati alla chiusura del ricovero, quindi inseriti nella cartella clinica cartacea.

Continuano ad essere gestiti con modalità cartacea alcuni moduli/schede di valutazione specifici (es. modulo di consenso informato, terapia alla dimissione).

La cartella clinica cartacea verrà fornita da AUSL IMOLA.

L'attività risulterà quale attività svolta dalla Azienda pubblica, i nosografici SDO saranno in carico all'AUSL IMOLA.

A tal fine viene creato nel flusso HSP.12, per ciascuna disciplina coinvolta nel percorso, un nuovo reparto di appoggio dell'UOC AUSL IMOLA presso lo stabilimento SPDH.

In caso di trasferimenti con altri reparti interni a SPDH i pazienti dei reparti pubblici dovranno essere dimessi e riammessi (con creazione di nosografici SDO in carico a SPDH). All'apertura del ricovero del paziente SPDH comunicherà i dati anagrafici del paziente e il reparto di ricovero; alla dimissione invierà copia della SDO, da inviare a Ufficio Controlli Sanitari, Monica Cimatti - governoclinico@pec.ausl.imola.bo.it.

Nel caso in cui il paziente, dopo l'intervento chirurgico presso SPDH, necessiti di trasferimento a Ospedaliero di Imola, sarà necessario dimettere (con modalità di dimissione "7 - Trasferimento ad altro regime di ricovero o ad altro tipo di attività di ricovero nell'ambito dello stesso presidio") e riammettere il paziente.

ART. 5 (SICUREZZA)

L'attività chirurgica effettuata presso SPDH dal personale AUSL IMOLA è da intendersi eseguita all'interno del debito orario istituzionale dei Dirigenti Medici interessati con le seguenti modalità:

- svolgimento delle attività in regime di missione equiparata all'ambito aziendale, con riconoscimento, del tempo e delle spese di viaggio, sec. quanto stabilito dal Regolamento Aziendale
- copertura assicurativa infortuni (INAIL) sia in itinere sia durante la prestazione lavorativa
- rimane ferma la copertura assicurativa dei MFS in capo ad AUSL IMOLA (sotto tutti i punti di vista, compresi i trasferimenti presso SPDH), in base a quanto definito dall'accordo Unibo con AUSL IMOLA

Tutte le parti trasmetteranno copia del presente contratto e degli eventuali protocolli organizzativi ai rispettivi istituti assicuratori e all'INAIL per la valutazione delle eventuali modificazioni di rischio connesse alla sovrapposizione delle due autonome gestioni sanitarie. Resta a carico di ciascuna parte l'assicurazione obbligatoria INAIL per il personale dipendente di ciascuna di esse, essendo escluse per la natura stessa dal contratto eventuali assunzioni in comune o consortili.

SPDH individua, anche in accordo con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. i soggetti che dovranno fornire agli operatori AUSL IMOLA dettagliate informazioni e indicazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, sulle procedure di sicurezza sul lavoro e sulle misure di prevenzione e protezione in situazioni di emergenza da adottare.

SPDH si impegna a trasmettere, immediatamente, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), relativo all'ambiente e all'attività di lavoro che frequenterà il personale AUSL IMOLA, al Servizio Prevenzione e Protezione dell'AUSL IMOLA (al RSPD, Dr.ssa Francesca Gnudi: f.gnudi@ausl.imola.bo.it) che, in caso di presenza quali-quantitativa di rischi professionali "diversi" da quelli valutati in Azienda, provvederà per quanto di competenza.

Le parti concordano che non trattasi di attività interferenti, quanto piuttosto di attività effettuate in team, non si ravvede pertanto la necessità di redigere un documento di gestione dei rischi interferenziali ma si farà riferimento alle valutazioni dei rischi già in essere per il personale delle rispettive Aziende, che sarà aggiornato qualora dovessero ravvisarsi cambiamenti nel quadro dei rischi relativi all'ambiente di lavoro, alle attrezzature utilizzate e alle procedure operative adottate.

Tutte le parti garantiscono le attività finalizzate alla prevenzione dei rischi, comprese le attività di analisi di eventuali eventi avversi e/o eventi sentinella, connessi all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo di collaborazione, attraverso le proprie strutture di gestione del rischio. Nel caso di evento avverso e/o evento sentinella connesso all'esecuzione dell'attività prevista dal presente accordo l'analisi del caso è svolta con il concorso dei professionisti di entrambe le strutture interessate, coordinati dal Risk Manager di AUSL IMOLA (Dr.ssa Giulia Pieri: g.pieri@ausl.imola.bo.it).

ART. 6 (ASPETTI ECONOMICI)

Si concorda che SPDH provvederà all'addebito mensile a AUSL IMOLA dell'attività sanitaria effettuata, previa verifica del codice DRG con l'Azienda pubblica.

AUSL IMOLA riconoscerà a SPDH una remunerazione pari all'85% della tariffa per ogni DRG prodotto e condiviso tra le Parti, in ragione del fatto che il personale medico chirurgo verrà messo a disposizione dell'Azienda sanitaria. La suddetta remunerazione deve essere considerata ai fini dell'anticipo dovuto a titolo di acconto. Per quanto concerne le modalità di calcolo dell'acconto, tenuto conto di quanto previsto dall'art.32 del DL n. 23 del 8/04/2020, l'anticipazione mensile a SPDH dovrà essere commisurata ad una somma pari all'80% della differenza fra l'attività effettivamente svolta mese per mese (che verrà fatturata) ed il fatturato medio mensile 2019 della struttura per le prestazioni di ricovero ospedaliero rese per pazienti residenti nell'AUSL IMOLA. Nel calcolo dell'anticipazione è da intendersi esclusa l'attività ambulatoriale.

Al fine della condivisione dei codici DRG, SPDH invierà all'inizio del mese successivo delle dimissioni, un file (formato Excel) contenente l'elenco dei pazienti trattati, comune di residenza, tipologia procedura chirurgica, stima codice DRG prodotto e relativo valore economico, personale delle Aziende che ha eseguito l'intervento (chirurgo) a:

- Contabilità e Finanza, Fedele D'Alonzo – f.dalonzo@ausl.imola.bo.it – 0542-604148
- Controllo di Gestione, Dott.ssa Annarita Paternò – a.paterno@ausl.imola.bo.it – 0542-604032

Il suddetto Ufficio ne darà riscontro (previa verifica con l'Ufficio Controlli Sanitari del codice DRG effettivo e relativo valore economico) e SPDH provvederà all'emissione della fattura esclusivamente in formato elettronico XML attraverso il Sistema Di Interscambio SDI, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche (DMEF n.55/2013). L'AUSL IMOLA è identificata attraverso i seguenti codici:

- codice i.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni): UFAN47

Nelle fatture dovrà essere chiaramente indicato "Accordo Regione - AIOP gestione emergenza COVID modalità A chirurgica".

Di norma i dispositivi medici e le attrezzature sanitarie necessarie per l'effettuazione degli interventi chirurgici sono quelli in dotazione al SPDH; per i dispositivi medici impiantabili e non e per le attrezzature sanitarie eventualmente forniti dall'AUSL IMOLA, SPDH provvederà al rimborso dei relativi costi, in considerazione del fatto che la quota percentuale del 15% a favore dell'Azienda è dovuta espressamente quale riconoscimento per l'apporto del personale medico chirurgo intervenuto. La fornitura dei DPI è in carico a SPDH.

Il mancato rispetto delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica e/o delle prescrizioni tecniche impedirà il regolare pagamento delle fatture. Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, SPDH dovrà adeguarsi alle stesse. L'AUSL IMOLA - ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972, introdotto dal comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 ed intitolato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" - ha introdotto il nuovo regime Iva denominato "split payment" da utilizzarsi a partire dal 1° gennaio 2015 in caso di cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di enti pubblici. L'AUSL IMOLA provvederà alla liquidazione delle fatture entro 90 gg. dal ricevimento della stessa; il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario sul codice IBAN indicato in fattura; eventuali variazioni saranno comunicate da SPDH a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui SPDH ricorra alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring - per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Regione Emilia Romagna, sia non residenti non potrà in nessun caso addebitare oneri a carico dell'Azienda USL. In sede di Commissione Paritetica verranno stabiliti i conguagli fra valore della produzione ed anticipi, tenuto conto della fase di avvio dell'integrazione.

ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del d. lgs. 196/03 (di seguito "Codice") le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'AUSL IMOLA.

L'AUSL IMOLA, in qualità di Titolare del trattamento, mediante sottoscrizione del presente atto, nomina CASA DI CURA SPDH quale Responsabile del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

Il Responsabile del trattamento è tenuto a:

1. adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR. In particolare è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegato al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso, oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Per i pazienti AUSL IMOLA, il Responsabile del trattamento dovrà inoltre attenersi alle indicazioni di cui alla procedura di data breach di cui alla Deliberazione n.102 del 15.5.2019.

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento. Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR. Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 8 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

L'AUSL Imola, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 61 del 31.03.2021 il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e con delibera n. 112 del 25.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sui siti internet aziendali all'indirizzo:

<https://www.ausl.imola.bo.it/disposizioni-generalis>

Le Aziende si impegnano a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti SPDH dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

ART. 9 (COPERTURE ASSICURATIVE)

L'AUSL IMOLA dichiara che la "Responsabilità civile verso terzi" per danni a persone e cose delle quali sia tenuta a rispondere è garantita per il tramite del "Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 2019/2013 e dalla L.R. n. 13/2012 e sue modifiche.

SPDH, per contro, garantisce con propria polizza RCT, la copertura di eventuali danni provocati a terzi per cause dipendenti dalla propria struttura o dal proprio personale nell'esecuzione dell'attività di cui al presente contratto, ad esclusione dell'ipotesi di dolo o colpa grave.

ART. 10 (DURATA E SALVAGUARDIA)

Il presente accordo decorre dal 12/04/2021 per un periodo di tre mesi, eventualmente prorogabile fino al termine dello stato di emergenza nazionale, come previsto dall'art. 4 comma 3 del d.l. 18/2020. AUSL IMOLA si riserva di verificare l'andamento dell'accordo e la ricaduta organizzativa al fine di riscontrare elementi confermativi per la prosecuzione dell'attività.

ART. 11 (REGISTRAZIONE, IMPOSTA DI BOLLO, FORO)

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/ 1990 e s.m.i

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A- Tariffa parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'AUSL di Imola.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 131/1986 Tariffa- parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Per qualsiasi controversia relativa al presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

ART. 12 (CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto si fa espresso rinvio a:

- Accordo Quadro sottoscritto tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – Sezione Emilia-Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al

coinvolgimento degli Ospedali Privati Accreditati nella rete Ospedaliera regionale della "Gestione dell'Emergenza COVID-19"

- Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018 che, seppure scaduto, funge da cornice per la contrattazione locale
- Documento tecnico - applicativo dell'accordo quadro tra Regione Emilia - Romagna ed AIOP per la regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella rete ospedaliera regionale della gestione dell'Emergenza - COVID 19 di cui alla d.g.r. 344/2020.

Le Parti convengono che ogni altra necessità dovrà essere espressamente comunicata a mezzo posta elettronica certificata da inviarsi rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

- ausl@pec.ausl.imola.bo.it
- gvm-spdh@legalmail.it

ALLEGATI

ALLEGATO A "DICHIARAZIONE"

ALLEGATO B "AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA"

ALLEGATO 1 " DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO"

Letto, approvato e sottoscritto,

Per

"MARIA CECILIA HOSPITAL S.P.A."

Presidio "San Pier Damiano"

l'Amministratore Delegato

Dott. Lorenzo Venturini

Per

I'AZIENDA USL DI IMOLA

Il Direttore Generale

Dott. Andrea Rossi

Allegato A - Dichiarazione

Spett.le

AZIENDA U.S.L. di IMOLA

OGGETTO: _____

La società _____

con sede legale in _____

e sede amministrativa (se diversa) in _____

P.IVA _____ CODICE FISCALE _____

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____

Nella persona del suo Legale Rappresentante /Procuratore Speciale _____

nato a _____ il _____

residente a _____

Via _____

C.F. _____

Estremi procura speciale (se procuratore) _____

Che si avvale delle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R.28/12/00 n.445, nel rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà che seguono, con la consapevolezza delle sanzioni previste dall'art.76 della Legge indicata, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

Punto 1

IN LUOGO DELLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO DELLA C.C.I.A.A.

- Che la società è iscritta al Registro delle Imprese di _____ n _____ dal _____

- Al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo _____ dal _____

- Denominazione e forma giuridica _____

- Codice fiscale _____

- Sede _____

- Costituita con atto del _____

- Capitale sociale in euro _____

- Durata della Società _____

- Oggetto sociale _____

- Titolari di cariche o qualifiche (Dati relativi a: Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione/Procuratori) con particolare riferimento ai titolari di potere di rappresentanza nei confronti di Pubbliche Amministrazioni relativamente all'attività contrattuale (pertanto sia il Presidente del C.d.A sia l'Amministratore Delegato sia il Direttore Generale sia il Direttore Tecnico se presente sia il Procuratore ad negotia):

- Inizio attività dell'impresa _____

- Attività prevalente dell'impresa _____

- La suddetta Impresa non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Punto 2

lett. a)

che la società _____ NON si trova in alcuna delle situazioni di cui **all'art. 80, comma 2, comma 4 e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m)** del D.lgs 50/2016;

ovvero si trova nei seguenti casi:

lett. b)

che il legale rappresentante _____ (ripetere nome e cognome) non si trova in alcuna delle situazioni di cui **all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)** del D.lgs 50/2016

ovvero si trova nelle seguenti situazioni:

che i soggetti sotto elencati, **per i quali se ne assume la relativa responsabilità essendone a conoscenza,**

individuati:

- ai sensi del **comma 3, dell'art. 80 del D.lgs 50/2016**

(titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)

NOMINATIVO QUALIFICA DATA E LUOGO
DI NASCITA CODICE
FISCALE

-
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)

non si trovano in alcuna delle situazioni di cui **all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)** del D.lgs 50/2016;

ovvero (ripetere nome e cognome) si trovano nelle seguenti situazioni:

che nell'anno antecedente la data dell'accordo non ci sono stati soggetti cessati da carica all'interno della società;

ovvero

nell'anno antecedente la data dell'accordo ci sono stati soggetti cessati da carica all'interno della società ma gli stessi (indicare nome e cognome)

non si trovano in alcuna delle situazioni di cui **all'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)** del D.lgs 50/2016:

ovvero

nell'anno antecedente la data dell'accordo ci sono stati soggetti cessati da carica all'interno della società (indicare nome e cognome)

che si trovano nelle seguenti situazioni:

Punto 3

che l'indirizzo di posta elettronica certificata cui l'Azienda USL di Imola è autorizzata ad inviare la documentazione relativa alla presente accordo è:

pec: _____

Le presenti dichiarazioni dovranno essere prodotte unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.

LUOGO E DATA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma

Allegata copia fotostatica documento d'identità del legale rappresentante

ALLEGATO B - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____, residente
a _____
via _____ n. _____ codice
fiscale _____ documento n° _____ rilasciato da
_____ in data _____ (che
si allega in copia) in qualità di _____ dell'impresa
_____ codice fiscale/partita IVA _____ avente la sede in
_____ prov _____
indirizzo _____
PEC _____,

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci;
- ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
- sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni

Data

Firma

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati
• persone fisiche
Tipo di dati personali oggetto di trattamento
• categorie particolari di dati personali limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati, in conseguenza di invii da parte del presidio ospedaliero dell'Azienda USL.
Oggetto, natura e finalità del trattamento
• si rinvia all'oggetto dell'accordo sottoscritto tra Azienda USL di Imola e San Pier Damiano Hospital.